

# I.C. TORANO CASTELLO - SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO

Via Aldo Moro, 3 - 87010 Torano Castello - C. M. CSIC86700L

e-mail [csic86700l@istruzione.it](mailto:csic86700l@istruzione.it) – p.e.c. [csic86700l@pec.istruzione.it](mailto:csic86700l@pec.istruzione.it)

Tel. 0984504185 C. F. 99003200781

## REGOLAMENTO UDITORI Triennio 2022/2025



**Aggiornato con delibera n. 36 dal Collegio Docenti del 24/10/2022**

**Aggiornato con delibera n. 19 dal Consiglio d'Istituto del 25/10/2022**

## Appendice L

### REGOLAMENTO UDITORI

Al fine di attuare ogni idoneo intervento educativo di contrasto alla dispersione scolastica la nostra scuola intende:

- venire incontro a specifiche esigenze di famiglie e ragazzi che, sia pure per brevi periodi, siano domiciliati nel territorio di competenza di questa istituzione scolastica e non abbiano la possibilità di frequentare la propria scuola o una diversa scuola;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti iscritti e frequentanti che intendono prepararsi per gli esami di idoneità o per l'esame di Stato (come privatisti) al fine di recuperare gli anni scolastici ripetuti per mancata ammissione alla classe successiva;
- favorire l'integrazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi non iscritti purché temporaneamente domiciliati nei territori di competenza dell'istituzione scolastica o ad essi contigui (hinterland) in situazione di oggettivo e documentato svantaggio o disagio di qualsiasi natura, permettendo un'esperienza di educazione inclusiva che favorisca lo sviluppo di competenze di base adeguate all'espletamento dell'obbligo scolastico e formativo.

#### **Art.1**

La scuola, in via eccezionale, previa valutazione dei singoli casi e con particolare attenzione alle situazioni di oggettivo e documentato svantaggio o disagio, offre la possibilità di iscrizione come studenti uditori in tutte le classi dell'istituto a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola e alla classe (età) e siano in possesso di un titolo di studio o di competenze idonee, ovvero, intendano sostenere l'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in qualità di privatisti per il recupero degli anni scolastici ripetuti.

Non è ammessa la frequenza di alunni uditori in tutti i casi anagraficamente correlabili ad una situazione di "anticipo" della classe richiesta rispetto a quella di competenza per fascia di età.

L'ammissione in una specifica classe è comunque proposta dalla scuola ai genitori/tutori/affidatari dopo la valutazione delle reali competenze di base da parte del consiglio di classe, nei casi in cui questo si renda necessario (alunni stranieri).

#### **Art.2**

Qualora particolari situazioni familiari o procedurali risultino ostative al trasferimento in tempi brevi dell'alunno/a che non frequenta più la scuola di iscrizione e che risulta temporaneamente domiciliato/a nel territorio di competenza di questa istituzione scolastica o ad esso strettamente contiguo (hinterland) la sua ammissione come uditore/uditrice sarà agevolata a seguito di richiesta di uno o di entrambi i genitori/tutori/affidatari che, sotto la propria personale responsabilità, dichiarino l'impossibilità oggettiva di frequenza della scuola di iscrizione. In quest'ultimo caso la scuola ammetterà l'alunno come uditore, per assicurare la preminente tutela del diritto allo studio, il contrasto della dispersione scolastica e la prevenzione delle situazioni di rischio o devianza che spesso ne conseguono, dandone contestuale informazione ai genitori/tutori/affidatari, al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, ai dirigenti degli Ambiti Territoriali interessati, ai servizi sociali comunali ed alle Stazioni Comando dei Carabinieri territorialmente competenti, al fine di assicurare ogni tutela al minore ed agevolare nel più breve tempo possibile l'allineamento della situazione di iscrizione e di frequenza.

Qualora si richieda di ammettere come uditore alla classe terza della scuola secondaria di I grado, al fine di partecipare come privatista all'Esame di Stato, un alunno/a iscritto in una diversa classe di questa

istituzione scolastica, il passaggio come uditore sarà disposto anche a seguito di istanza dei genitori che ne preannuncino il ritiro entro i termini previsti dalla normativa vigente, nelle more del suo perfezionamento. Può essere ammesso alla frequenza della classe terza della secondaria di I grado l'alunno minorenni ritirato che abbia i requisiti per sostenere l'esame di Stato.

Per l'ammissione di un alunno/a minorenni come uditore, i genitori/tutori/affidatari devono presentare motivata istanza alla scuola. L'ammissione alle lezioni è sottoposta di norma all'approvazione del Consiglio di classe interessato, che si esprimerà valutando la sussistenza dei prerequisiti necessari (congruenza dell'età, escludendo anticipi, adeguatezza delle competenze di base, motivazione) ad eccezione dei casi in cui non sia possibile l'inserimento in una classe parallela di altra frazione o comune dell'istituzione scolastica a causa di oggettivi motivi ostativi alla frequenza (accompagnamento o trasporto). Il Consiglio di classe è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute, con possibilità di rigetto motivato delle medesime solo qualora si evidenzino situazione oggettivamente ostative o inammissibili ai sensi della normativa vigente. Il dirigente, acquisita l'istanza dei genitori ovvero dei tutori/affidatari, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accoglimento dell'istanza, acquisito il parere del consiglio di classe, ove necessario, dispone l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

In caso di ammissione, l'uditore viene inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente e il suo nome e cognome viene trascritto sul registro della classe d'inserimento seguito dalla lettera "(U)".

L'uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno e, al fine di promuovere il suo successo formativo, entro i trenta giorni dalla sua ammissione in classe il team di classe redige e sottoscrive con i genitori il PDP per l'alunno/a, ove lo stesso sia ritenuto necessario per adattare alle specifiche esigenze dello studente la programmazione del consiglio di classe e i piani di lavoro disciplinari annuali, personalizzando le competenze e le correlate conoscenze e abilità previste in uscita.

L'uditore, nei tempi stabiliti dalla normativa, deve provvedere personalmente ad esperire domanda per ammissione agli esami di idoneità o di Stato.

### **Art.3**

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe in cui viene inserito, solo qualora la sua presenza non pregiudichi la sicurezza e le attività didattiche, erodendo il diritto allo studio e pregiudicando l'incolumità dei compagni di classe iscritti.

A richiesta dei genitori o dei tutori/affidatari e comunque dietro decisione del consiglio di classe, l'uditore ha facoltà di sostenere prove di verifica, al fine di prevenire alla formulazione di giudizi valutativi con valenza meramente formativa e orientativa, che non possono tuttavia essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti e della scuola, tuttavia, i docenti del team di classe possono concordare con i genitori o i tutori/affidatari incontri individuali o collegiali o modalità telematiche per la comunicazione degli esiti delle verifiche formative e orientative.

Non è inoltre possibile la partecipazione dell'uditore alle uscite didattiche, visite o viaggi d'istruzione.

### **Art.4**

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dell'uditore dalle lezioni, fermo restando il diritto a sostenere gli esami di idoneità ovvero gli esami di Stato come privatista.

### **Art.5**

Gli studenti uditori sono tenuti al versamento della quota assicurativa per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile, che viene loro estesa alle stesse condizioni economiche degli alunni iscritti. Il mancato

versamento della quota assicurativa determina l'impossibilità di accoglienza dell'uditore in classe.

#### **Art.6**

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata e della settimana, secondo l'orario di lezione della classe, tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute.

Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. È richiesta la giustificazione di assenze o ritardi, firmata da uno dei genitori o tutori/affidatari con le stesse modalità previste per gli alunni iscritti. Qualora il consiglio di classe adotti un PDP per l'allievo uditore, questo potrà anche prevedere l'erogazione di ore di insegnamento individualizzato secondo l'orario di potenziamento disponibile, da rendicontare mediante un correlato registro di presenze e attività.